VENETO AGRICOLTURA

VERBALE DI SEMINA N. 20 - storione cobice - *Acipenser naccarii*

Obblighi ittiogenici Provincia di Treviso

Data: 21/11/23

I sottoscritti: Tommaso Cappuccio - FIPSAS TREVISO

BARBARA GRAVA VANIN - REGIONE VENETO

BALDASSIN MARZIA (POLIZIA PROVINCIALE TV)

dichiarano di aver effettuato il ripopolamento di **n. 425 individui di storione cobice - *Acipenser naccarii* - 30/45 cm** in assolvimento degli obblighi ittiogenici per la Provincia di Treviso come previsto dallo studio di fattibilità, approvato da ISPRA e autorizzato dalla Regione con **decreto n. 465 del 19/06/2023.**

Il materiale ittico è fornito dalla **Soc. Agr. L'Avannotto s.s.** (Azienda certificata - Categoria I - Mantova).

Tutti gli esemplari sono stati cipati. Si allegano: elenco dei pit-tag relativi e analisi virale e batteriologiche effettuate preventivamente dall'IZS Ve.

Il materiale ittico è stato immesso nei seguenti fiumi e località:

CORPO IDRICO	*LOCALITA' – zona di ripopolamento*	*Numero individui*
Fiume Piave	Saletto (TV) - Ponte di Piave	150
Fiume Livenza	Motta di Livenza (TV) -	125
Fiume Sile	Casier – porto (TV) - Silca IMBARCADERO	(75 + 75) 150

Condizioni del materiale ittico alla consegna: ottimo

Note: individui di taglia fra 30 - 55 cm

Affinché consti quanto sopra, si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Nome e Cognome	*Ente*	*Firma*
CAPPUCCIO TOMMASO	FIPSAS TV	
BALDASSIN MARZIA	Polizia Provinciale di TV	
BARBARA GRAVA VANIN	REGIONE VENETO	Funzionario incaricato

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...465..... DEL ...19/06/2023.....

OGGETTO: Autorizzazione all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario AVISP-Veneto Agricoltura di Legnaro (PD) – C.F. 92281270287, per l'immissione di n. 3000 Storioni cobice (*Acipenser naccarii*), di pezzatura fra 30-45 cm, per ripopolamento in Zona B in alcuni corsi d'acqua ricadenti nelle province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Città Metropolitana di Venezia, ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici ai sensi dell'art 12 comma 6 della L. R. n. 19/1998 e dell'art. 30 Regolamento regionale n. 1 del 3 gennaio 2023. Anno 2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, si autorizzano le immissioni ittiche nel territorio regionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L. R. n. 19/1998 e dell'art. 30 del Regolamento Regionale n. 1 del 3 gennaio 2023. AVISP-Veneto Agricoltura. Anno 2023.

IL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
COORDINAMENTO E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in particolare l'articolo 18 "Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa", che, alla lettera a) del primo comma, dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della soprammenzionata legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54" e sue successive modificazioni, ed in particolate l'articolo 5 "Direttori di Unità Organizzativa";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia";

VISTA la legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 08 agosto 2014, n. 25";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 "Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 08 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo";

VISTA la DGR n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 715 del 08/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 04/05/2021";

		Ponte San Nicolò (PD)-foce			
TV-VE	Piace	Nervesa della Battaglia (TV)-San Donà di Piave (VE)	1*	150	300
TV-VE	Sile	Silea-imbarcadero (TV)-Quarto d'Altino (VE)	Nella giornata di cui sopra	150	300
TV-VE	Livenza	Motta di Livenza (TV)- San Stino di Livenza (VE) +	1*	125	250
VE	Lemene	Marango (VE)	Nella giornata di cui sopra	200	200
VE	Tagliamento	S. Michele al Tagliamanto (VE)	Nella giornata di cui sopra	150	150
				TOTALE	**3.000**

**In Città Metropolitana di Venezia disponibilità a collaborare nelle attività di ripopolamento da parte della FIPSAS di Venezia*

ATTESO che all'istanza di cui sopra è stato allegato lo Studio di fattibilità ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2 aprile 2020;

PREMESSO che lo Storione cobice (*Acipenser naccarii*) è una specie endemica nel bacino del Mare Adriatico, storicamente presente dal golfo di Trieste all'isola di Corfù, da dove risaliva i principali corsi d'acqua dell'Italia settentrionale quali i Fiumi Po, Adige, Brenta, Bacchiglione, Sile, Livenza, Piave, Lemene e Tagliamento;

ATTESO altresì che lo Storione cobice è una specie inclusa nell'allegato D del DPR n. 357/1997 come specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa, è riportata negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat 92/43/CEE come specie prioritaria ed è inclusa nella lista rossa italiana come specie in pericolo critico (CR) sulla base del declino della popolazione, che è prossima all'estinzione;

CONSIDERATO che tra i fattori responsabili della forte contrazione delle popolazioni italiane di storioni, vi è la presenza di dighe e sbarramenti, che di fatto ostacolano le migrazioni trofiche e riproduttive, oltre a una situazione alterata dal punto di vista ambientale degli alvei fluviali e, non ultima, un'indiscriminata attività di pesca avvenuta nel passato;

VISTO che l'attuale presenza nelle acque interne della Regione Veneto dipende quasi esclusivamente delle azioni di riproduzione controllata e accrescimento negli allevamenti specializzati e dal ripopolamento in natura;

VISTO che negli ultimi due decenni la Regione del Veneto ha partecipato ad alcuni progetti LIFE dedicati alla salvaguardia e alla reintroduzione di esemplari di storione cobice nelle acque interne, nonché ha contribuito a finanziare progetti di ripopolamento proposti dalle associazioni di pescatori sportivi nell'ambito dei bandi di contributo approvati annualmente, ai sensi dell'art. 27 quater della L.R. 28/04/1998, n. 19;

RICHIAMATO il comma 1 dell'articolo 12 del DPR n. 357 del 08/09/1997, così come modificato dal DPR n. 102 del 05/07/2019, che stabilisce che il Ministero dell'Ambiente adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 12 del DPR n. 357/1997 in cui viene stabilito che: "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio*

partecipazione di un solo lotto di riproduttori F1 e il mancato contributo dei riproduttori F0 alla produzione dei giovanili è, almeno in parte, in apparente contrasto con i principi citati nello studio di fattibilità circa la corretta gestione demografica delle popolazioni in cattività:
a) prediligere la riproduzione degli animali F0 e F1;
b) equalizzare il contributo dei diversi gruppi famigliari;
c) rappresentare al meglio il contributo genetico di un gruppo famigliare utilizzando più riproduttori per famiglia ove e quando possibile.
Per le future generazioni di materiale da semina ci si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali principi correttamente citati nello studio di fattibilità allegato alla richiesta. Si raccomanda che le prossime semine siano effettuate con linee genetiche differenti da quelle rilasciate quest'anno in modo da aumentare, nel lungo termine, la diversità in natura.Inoltre, al fine di limitare il rischio di contaminazione genetica degli stock con ibridi interspecifici, accidentalmente mescolati agli stock di allevamento, e garantire quindi la purezza degli animali, è opportuno l'utilizzo di test con marcatori molecolari nucleari specifici.In sintesi, si raccomanda per il futuro che gli animali utilizzati per le semine siano certificati dal punto di vista della purezza e siano scelti in modo da massimizzare il numero di riproduttori rappresentati, evitando incroci tra individui imparentati. La gestione degli incroci dello storione Cobice ha seguito un approccio basato sui gruppi familiari, al fine di aumentare la possibilità di trovare in ciascuna famiglia qualche individuo maturo e di rappresentare il contributo genetico di quante più famiglie possibile. Questo approccio consente di massimizzare la taglia effettiva di popolazione, limitando l'erosione genetica ed è caldamente consigliato. La strategia ottimale, in direzione della quale è opportuno operare, sarebbe quella di includere tutte le attività di semina fatte dai diversi enti in un'unica programmazione concertata, che tenga conto delle diverse risorse genetiche presenti nei diversi impianti.

- *Riguardo gli aspetti sanitari, dalla lettura del documento si evince che è previsto il controllo dello stato sanitario di uova, larve, giovanili e riproduttori al fine di escludere il rischio di diffusione di patologie trasmissibili e assicurare il trasferimento di soggetti sani. È altresì previsto l'allertamento del servizio sanitario locale in caso di morie o evidenze di patologie. Non sono state però esplicitate le analisi previste per lo screening sanitario. Inoltre, di particolare rilevanza è il protocollo di quarantena e analisi previsto sui giovanili prima del rilascio al fine di escludere qualsiasi rischio di diffusione di agenti patogeni in ambiente naturale. Questo aspetto è rilevante considerato che un recente studio sullo stato sanitario degli storioni nell'area padana, pubblicato dall'Istituto Zooprofilattico di Torino (Santi et al., 2018), ha evidenziato la presenza di infezioni batteriche nel 23% percento degli storioni allevati, e solo il 43% di questi presentavano segni e sintomi clinici. A tal riguardo, considerato che questo aspetto non viene chiaramente esplicitato dal testo, si richiede che siano effettuate, su un campione rappresentativo di esemplari per ogni lotto da liberare in ambiente naturale, analisi diagnostiche per escludere la presenza di agenti batterici, tra cui Aeromonas hydrophila e Plesiomonas shighelloides, rilevanti spesso in giovanili di Cobice, e di agenti virali, con particolare riferimento ai Acipenser Herpesvirus e gli Acipenser Iridovirus che possono causare forme subcliniche nei giovanili e subadulti di Cobice (Ciulli et al. 2018).*
- In relazione alle cause di estinzione quali ad esempio. la pesca illegale, la perdita/distruzione degli habitat di *riproduzione, l'inquinamento delle acque e l'introduzione di specie ittiche aliene invasive (Siluro, Aspio, Barbo europeo, ecc.) queste sono state adeguatamente riportate secondo quanto descritto nello studio di fattibilità TROIS, come si dettaglia di seguito:*
- *per contrastare il bracconaggio si incoraggia il mantenimento di un servizio di vigilanza attraverso l'impiego dei vari Corpi di polizia provinciale e di vigilanza ittica. Si suggerisce altresì di valutare azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione sulle problematiche della pesca illegale e sulle catture involontarie degli storioni. Tale misura dovrebbe essere rivolta in particolar modo nei confronti dei pescatori sportivi a cui dovrebbe essere spiegato come manipolare, e effettuare il rilascio di eventuali esemplari di storione catturati accidentalmente.*

Riguardo l'interruzione della continuità fluviale, va tenuto conto che tale fattore di minaccia è stato in parte affrontato mediante la realizzazione di una scala di rimonta nella centrale idroelettrica di Isola Serafini nel comune di Monticelli d'Ongina (PC) nel 2017, la cui efficacia per gli storioni non è stata ancora compiutamente dimostrata a causa della scarsa consistenza delle popolazioni del Po e della mancanza di apprendimento del comportamento dell'homing. Nello studio si evidenzia inoltre la criticità di un ripristino della connettività fluviale del fiume Sile a causa della massiccia presenza della specie alloctona invasiva Silurus glanis.

- *In relazione alla perdita di habitat non sono previsti interventi specifici, ma accordi di programma tra gli enti preposti. o Per quanto attiene la presenza e l'introduzione di specie ittiche aliene invasive, lo studio*

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it, selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici"

RITENUTO pertanto di prendere atto dello Studio di fattibilità redatto da AVISP-Veneto Agricoltura ai fini del ripopolamento di Storione cobice (*Acipenser Naccarii*) nelle acque di Zona B della Regione Veneto delle Province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Città Metropolitana di Venezia, acquisto agli atti e del relativo parere di ISPRA acquisto con nota prot. reg.le n. 318073 del 13.06.2023 e sopra riportato;

VISTO l'art 15 comma 2 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 che prevede che l'immissione di materiale ittico per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici provenga da allevamenti indenni da malattie;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di autorizzare AVISP – Veneto Agricoltura, con sede legale ed operativa in Legnaro (PD) Viale dell'Università n. 14 – C.F. 92281270287 - per l'anno 2023 all'immissione di n. **3000 Storioni cobice (*Acipenser naccarii*)** di pezzatura fra 30-45 cm per ripopolamento in Zona B in alcuni corsi d'acqua ricadenti nelle province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Città Metropolitana di Venezia, ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici ai sensi dell'art 12 comma 6 della L. R. n. 19/1998 e dell'art. 30 Regolamento regionale n. 1 del 3 gennaio 2023 come da prospetto sotto riportato:

Province	Corpo idrico	Luogo semina	giorni ripopol	n. ind per luogo semina	Q.tà (n. indiv)
RO	Po	Occhiovello (RO) Cavanella PO (RO)	1	400	800
VR-RO-PD-VE	Adige	Tratto a valle di Zevio (VR) – Boara Pisani (PD)- Cavarzere (VE)	1*	133	400
PD-VE	Brenta	Ponte di Brenta (PD) Corte (PD)-Foce (VE)	1*	175	350
VI-PD	Bacchiglione	Vicenza tratto Monte BorgoPusterla – strada Lobia (VI), Ponte San Nicolò (PD)-foce	Nella giornata di cui sopra	125	250
TV-VE	Piace	Nervesa della Battaglia (TV)-San Donà di Piave (VE)	1*	150	300
TV-VE	Sile	Silea-imbarcadero (TV)-Quarto d'Altino (VE)	Nella giornata di cui sopra	150	300
TV-VE	Livenza	Motta di Livenza (TV)-San Stino di Livenza (VE)	1*	125	250
VE	Lemene	Marango (VE)	Nella giornata di cui sopra	200	200
VE	Tagliamento	S. Michele al Tagliamanto (VE)	Nella giornata di cui sopra	150	150
				TOTALE	**3.000**

SOCIETÀ AGRICOLA
L'AVANNOTTO

AUTOCERTIFICAZIONE

11 sottoscritto Sig. Solci Paolo nato a Mantova (MN) il 5/01/1955 C.F. SLCPLA55A05F205Y, legale rappresentante della ditta "Società Agricola L'Avannotto" S.S., sede legale via Donati 1 Mantova (MN), partita IVA 02424760201

DICHIARA

con riferimento alla nostra fattura nº 7/2023 per la fornitura di Storione cobice (Acipenser Naccarii) emessa a "Agenzia Veneta per l'innovazione del Settore primario", gli storioni sono nati all'interno dello stabilimento della "Società Agricola Naviglio S.S." (fattura G/174 del 1/06/2023) e sono stati allevati in cattività presso il nostro stabilimento "nel rispetto dell'articolo 54 del regolamento 865/2006".

Anno di nascita: 2023.

Soc. Agricola
L'AVANNOTTO s.s.
Via Donati - 46100 MANTOVA
Part. IVA 02424760201

SOCIETÀ AGRICOLA
L'AVANNOTTO

AUTOCERTIFICAZIONE

11 sottoscritto Sig. Solci Paolo nato a Mantova (MN) il 5/01/1955 C.F. SLCPLA55A05F205Y, legale rappresentante della ditta "Società Agricola L'Avannotto" S.S., sede legale via Donati 1 Mantova (MN), partita IVA 02424760201

DICHIARA

con riferimento alla nostra fattura nº 7/2023 per la fornitura di Storione cobice (Acipenser Naccarii) emessa a "Agenzia Veneta per l'innovazione del Settore primario", gli storioni sono nati all'interno dello stabilimento della "Società Agricola Naviglio S.S." (fattura nº 169/2022) e sono stati allevati in cattività presso il nostro stabilimento "nel rispetto dell'articolo 54 del regolamento 865/2006".

Anno di nascita: 2022.

Soc. Agricola
L'AVANNOTTO s.s.
Via Donati - 46100 MANTOVA
Part. IVA 02424760201

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER ACQUACOLTURA, previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

REGIONE: LOMBARDIA **ASL: C327 ATS DELLA VAL PADANA**

A) IDENTIFICAZIONE

Gli animali riportati in allegato 1 provengono dall'attività dello stabilimento con codice aziendale 033MN166 sito in STRADA POZZOLO SNC - 46045 MARMIROLO (MN) e registrato presso la ATS DELLA VAL PADANA.

PROPRIETARIO: SOCIETA AGRICOLA L AVANNOTTO S S CODICE FISCALE: 02424760201

OPERATORE: SOCIETA AGRICOLA L AVANNOTTO S S CODICE FISCALE: 02424760201

Gli animali indicati in allegato 1, fatto salvo quanto citato nel riquadro (E), non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di sanità animale. Gli stessi animali, se non nati nello stabilimento, sono stati introdotti con regolare documentazione di trasporto o, nel caso di scambi o importazioni, con le certificazioni previste. Le movimentazioni sono state registrate in BDN.

B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg. (CE) 853/2004

Da compilare in caso di animali di acquacoltura destinati alla macellazione o al consumo umano diretto (macello, stabilimento di lavorazione; laghetto di pesca sportiva; acque pubbliche per pesca sportiva di queste ultime devono essere indicate le coordinate geografiche)

Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 158/2006, gli animali riportati in allegato 1:

1) ☐ NON SONO STATI TRATTATI O ALIMENTATI CON SOSTANZE DI CUI È VIETATO L'IMPIEGO

2) ☐ Nei 90 giorni precedenti la data odierna ☐ Dalla nascita

a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art. 4 e 5, del d.lgs. n.158 del 16 marzo 2006

b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con mangimi medicati

c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con medicinali veterinari

In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati sono riportati dell'Allegato 3

3) ☐ Sono stati osservati i previsti tempi di attesa per i trattamenti con alimenti medicamentosi o medicinali veterinari

4) ☐ NON PRESENTANO ☐ PRESENTANO malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza dell'alimento

5) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI eseguiti esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare

In caso di esame di cui alla voce 5), i dati sono riportati dell'Allegato 2

6) ☐ Lo stabilimento HA ricevuto ☐ NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata per il consumo umano diretto da parte delle ASL relativi a:

☐ Elementi di identificazione
☐ Rilevazioni ante/post mortem
☐ Altro

[ ] Si allega ulteriore documentazione ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a SEMINA IN ACQUE PUBBLICHE PER RIPOPOLAMENTO

Comune: TREVISO Località: TREVISO

Latitudine: Longitudine:

Scansiona per vedere punto GPS su mappa

ASL territorialmente competente di destinazione del luogo di rilascio: AZIENDA ULSS N. 2 MARCA

Data di uscita prevista 21/11/2023

D) TRASPORTO:

Gli animali riportati in allegato 1 sono trasportati da MARCO PELLIZZARI, conducente dell'automezzo MICHELETTO, targa AB08973 (targa rimorchio ---) con autorizzazione al trasporto di animali (nei casi previsti) n° CETTI.080038005 rilasciata il 06/04/2020 alla ditta con ragione sociale PELLIZZARI MARCO sita in VIA A. BULGARELLI N. 191 Comune di FISCAGLIA (FE).

Si garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.
Si attesta che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE) 2016/429).

Data: 21/11/2023. ora partenza: 9:00. durata prevista del viaggio: 180 (minuti)

Le informazioni sono state inserite nel sistema informativo da SOLCI PAOLO sulla base delle dichiarazioni del conducente/trasportatore.

Firma (ove necessario) .....

Annotare eventuali modifiche riguardanti i dati del trasporto riscontrate al momento della partenza degli animali.
Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

.....

.....

Il Proprietario/Operatore

.....

Il Trasportatore

.....

E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)

Di seguito viene riportata la categoria sanitaria dell'allevamento di partenza così come registrata in BDN (Reg. UE 2020/689/UE).

Malattia	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione
SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS)	CATEGORIA 1 - INDENNE	17/06/2022
NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)	CATEGORIA 1 - INDENNE	17/06/2022

Lo stabilimento di provenienza è sotto controllo ufficiale ed autorizzata alla movimentazione.
Gli animali di cui allegato 1 sono stati visitati (nei casi previsti dalla normativa vigente) con esito favorevole dalla ASL in data .....

☐ Osservazioni ☐ Dichiarazioni ☐ Prescrizioni ☐ Vincolo Sanitario

Le registrazioni in BDN e la documentazione riguardanti gli animali sono conformi alle norme vigenti e non determinano divieto di macellazione o consumo umano diretto.

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VALIDAZIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Le informazioni sono state registrate nel sistema informativo dall'utente SOLCI PAOLO ..... per conto del Veterinario Ufficiale .... sulla base della documentazione agli atti della ASL.

Firma (ove necessario)

Data .....

.....

Allegato 1 - Elenco degli animali movimentati

Specie	Taglia o dimensioni	N°/peso	Contrassegno di identificazione degli animali o contenitori	Immunizzati per (indicare la malattia e il vaccino utilizzato)	Data di immunizzazione
STORIONE COBICE	INGRASSO	180 KG	IDENTIFICATIVO VASCA: 7		

Annotare eventuali modifiche riguardanti l'elenco degli animali movimenti riscontrate al momento della partenza.
Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile. 425 individui di storione

pari a 180 Kg

L'Operatore

VASCA VERDE "O" - SALETTO (TV) - 150 ESEMPLARI

990 000007232403
990 000007232306
990 000007232346
990 000007233850
990 000007232233
990 000011476947
990 000011477313
990 000011476927
990 000007232387
990 000007232414
990 000007232356
990 000011476901
990 000011476916
990 000011476784
990 000007232317
990 000007232344
990 000011477309
990 000007232326
990 000007232327
990 000007232234
990 000007232420
990 000011476812
990 000011477340
990 000011477042
990 000007232323
990 000007233866
990 000011477036
990 000011476770
990 000011476964
990 000011476711
990 000011476855
990 000011476974
990 000011477382
990 000007232354
990 000007232375
990 000011476959
990 000011476966
990 000011477031
990 000011476826
990 000011476906
990 000007232369
990 000011476961
990 000011477372
990 000007232353
990 000007233908
990 000011476761
990 000011476731
990 000011476752
990 000011477370
990 000011477025
990 000011476714
990 000011476778
990 000007232359
990 000011477377
990 000007232252
990 000011476998
990 000011477378
990 000011477304
990 000011476997
990 000007232368
990 000011477347
990 000011477321
990 000011476934
990 000007232307
990 000011476768
990 000011476985
990 000007232295
990 000011476922
990 000011477381

990 000011476710
990 000007232338
990 000007232406
990 000011477311
990 000011476792
990 000007232360
990 000007232271
990 000007233868
990 000011477348
990 000007232411
990 000007233882
990 000011476734
990 000007232395
990 000011477061
990 000007232315
990 000011476744
990 000011477050
990 000007233849
990 000007233854
990 000011477307
990 000011477316
990 000007233884
990 000007232371
990 000007232364
990 000011476798
990 000011476910
990 000007232379
990 000007233903
990 000010060225
990 000007233856
990 000007232380
990 000011476962
990 000011477081
990 000011477325
990 000011477329
990 000007233890
990 000011477305
990 000007233835
990 000011477362
990 000007232274
990 000011476874
990 000011476707
990 000007232259
990 000011477390
990 000011476732
990 000007232261
990 000007233844
990 000010060336
990 000007233853
990 000007232417
990 000007232237
990 000010059972
990 000011476717
990 000011476971
990 000011476968
990 000011476718
990 000007232366
990 000007233904
990 000011476999
990 000007232410
990 000011476899
990 000010060279
990 000007233905
990 000011476948
990 000007232285
990 000007232330
990 000011476930
990 000007233841
990 000007233883
990 000007233907
990 000011476704
990 000010060059
990 000007232226
990 000011476729
990 000007233916

990 000007232262
990 000011476907
990 000011477090
990 000007232284
990 000010060369
990 000007233830

VASCA VERDE "1" - SILEA IMBARCADERO (TV) - 150 ESEMPLARI

CASIER. di CENDON DI SILEA

990 000011476977
990 000011476950
990 000011477333
990 000011476742
990 000011476802
990 000007233879
990 000011476943
990 000010059871
990 000011477366
990 000011476917
990 000007232280
990 000011477394
990 000007232311
990 000011476797
990 000007232231
990 000011477399
990 000011476754
990 000007232377
990 000007233831
990 000007232352
990 000011477361
990 000007232267
990 000007232329
990 000007232381
990 000007232321
990 000007233822
990 000007232305
990 000007232269
990 000011477379
990 000007232407
990 000011477384
990 000007232412
990 000011477391
990 000007232246
990 000011476935
990 000011477395
990 000007232382
990 000011477041
990 000007232345
990 000011477337
990 000011477351
990 000011476976
990 000011476743
990 000011476914
990 000011476978
990 000007232341
990 000011476911
990 000007233825
990 000011476755
990 000007232325
990 000011476736
990 000007232393
990 000011476923
990 000007232230
990 000007233878
990 000011477099
990 000007232281
990 000011477312
990 000007232229
990 000007232388
990 000011476909
990 000007232328
990 000007232263
990 000007232272
990 000011477332
990 000011476794
990 000011477048
990 000007233865
990 000011477088

990 000007232405
990 000011476944
990 000011477324
990 000011477360
990 000011476764
990 000007232318
990 000011477388
990 000011476992
990 000011477308
990 000011476993
990 000007232374
990 000011477319
990 000011476905
990 000007232286
990 000011477331
990 000007232413
990 000011477080
990 000007232292
990 000011477383
990 000007232347
990 000007233913
990 000011476723
990 000007232223
990 000011477029
990 000007232273
990 000007232396
990 000011477343
990 000011476788
990 000007232399
990 000011477334
990 000007232260
990 000011476713
990 000007232314
990 000011476887
990 000007232287
990 000011476924
990 000007232257
990 000007232227
990 000007232336
990 000011477341
990 000007232291
990 000011476737
990 000011477386
990 000011476763
990 000011476849
990 000011477356
990 000011477326
990 000011476918
990 000007232391
990 000007232349
990 000011476882
990 000011477365
990 000011477011
990 000011476787
990 000011476979
990 000011477301
990 000007232342
990 000007232370
990 000007232221
990 000011477000
990 000010059731
990 000011476766
990 000011476929
990 000007232250
990 000010059969
990 000011477335
990 000011477322
990 000007233869
990 000010059722
990 000011476940
990 000011477357
990 000011476937
990 000011476724
990 000011477346
990 000007232266

990 000007233897
990 000011476942
990 000011477339
990 000011476782
990 000010059729
990 000011477320

VASCA GRIGIA - MOTTA DI LIVENZA (TV) - 125 ESEMPLARI

990 000011477077
990 000011476720
990 000011476746
990 000011477095
990 000011476915
990 000007232251
990 000011477030
990 000007233833
990 000007232303
990 000011476928
990 000011476912
990 000007232283
990 000007232357
990 000011476730
990 000011476719
990 000011476973
990 000011476991
990 000007232333
990 000011476983
990 000007232415
990 000011477001
990 000011477363
990 000007232282
990 000007232320
990 000011477336
990 000011476758
990 000011477358
990 000011476773
990 000007232319
990 000011476827
990 000011477352
990 000011477355
990 000007233855
990 000007233851
990 000007232351
990 000011476800
990 000011477350
990 000011476965
990 000011477014
990 000011476949
990 000011476951
990 000007232258
990 000011477392
990 000007233889
990 000011477328
990 000007232419
990 000011477327
990 000007232245
990 000007233895
990 000007233876
990 000011476842
990 000007232386
990 000011476960
990 000011476760
990 000007232255
990 000007232331
990 000011476740
990 000007233867
990 000011477387
990 000011476967
990 000007232376
990 000007232235
990 000011476941
990 000011476953
990 000007232418
990 000011476727
990 000007232316
990 000007232365
990 000007232243
990 000011476994
990 000011476921

990 000007232416
990 000007232408
990 000007232385
990 000011476747
990 000007232334
990 000007233858
990 000011476986
990 000011477353
990 000007232361
990 000011477038
990 000011476936
990 000011476945
990 000007233862
990 000007233848
990 000007232355
990 000011476984
990 000011476926
990 000007232401
990 000011476781
990 000011477072
990 000007232378
990 000007232253
990 000007233909
990 000007233900
990 000011477376
990 000011477359
990 000011476920
990 000007232232
990 000007232335
990 000007232290
990 000011476785
990 000011476939
990 000011476903
990 000007232397
990 000011476904
990 000011476900
990 000011477354
990 000011477369
990 000007232236
990 000007232222
990 000011476946
990 000007232383
990 000007232402
990 000011477389
990 000011476969
990 000011477039
990 000011477303
990 000007232363
990 000011476982
990 000011476981
990 000011476796
990 000011476757
990 000011477314
990 000007232350

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data Protocollo N° Class: Fasc. Allegati N°

Oggetto: Decreto n. 465 del 19.06.2023 – Autorizzazione ripopolamento di n. 3000 Storioni cobice 30-45 cm in zona B in alcuni corpi idrici delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona e Città Metropolitana. Riscontro Vs. proposta di attuazione alle azioni indicate prot. reg.le n. 365755 del 06.07.2023.

Ill.mo Direttore dell'Agenzia Veneta
per l'Innovazione nel Settore Primario
Veneto Agricoltura.
avisp@pecveneto.it

e, p.c.

Alla Direzione Agroambiente
Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico Venatoria

Alla U.O. Pianificazione, Gestione risorse
Ittiche e FEAMP

Alla soc. agr.
L'Avannotto s.s.
avannotto@confagricolturapec.telecompost.it

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017542/2023 del 11/07/2023

Con riferimento al Decreto autorizzativo n. 465 del 19 giugno 2023 e alla successiva Vs. nota prot. 17128 del 06 luglio 2023, acquisita al protocollo regionale al n. 365755 del 06 luglio u.s., nella quale sono state evidenziate delle perplessità in ordine ai vincoli di natura sanitaria indicati nel parere ISPRA prot. n. 318073 del 13 giugno 2023, si comunica che la scrivente Struttura ha preso atto di quanto comunicato nella nota di cui trattasi, unitamente ai contenuti espressi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – NRL allegati alla Vs. richiesta di nulla osta.

Pertanto, sulla scorta di quanto indicato dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie circa la mancanza di evidenze di sensibilità della specie *Acipenser nacccarii* ad *Herpesvirus*, unitamente al fatto che il prelievo su esemplari vivi comporterebbe considerevole stress (anestetizzazione degli esemplari ed estrazione di porzione di filamenti branchiali), si comunica che **si accoglie la proposta di effettuare le analisi virali real-time PCR, su esemplari giovanili venuti a morte nelle prime fasi di allevamento, secondo le modalità suggerite dal medesimo Istituto**.

Per quanto riguarda le analisi batteriologiche, visto che non possono essere condotte su esemplari congelati o su prelievi bioptici, dal momento che codesta Agenzia ne ha evidenziato lo scarso interesse se applicate su esemplari non sintomatici, **si consente di effettuare la ricerca di *Aeromonas hydrophila* e *Plesiomanas shighelloides* soltanto sugli esemplari che dovessero venire a morte durante le fasi di movimentazione o nel caso di episodi di mortalità in impianto.**

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Sede territoriale di Venezia: Via Torino, 110 Tel. 041 279 5957-5958
cacciapesca@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio WF733I

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SCS6 Struttura Complessa Virologia Speciale e Sperimentazioni
Direttore Dr. Calogero Terregino
U.O. Virologia speciale animali acquatici
Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084388 Fax 049.8084392 Email nrlfishpathology@izsvenezie.it

0004704862

RAPPORTO DI PROVA
n. 23ITT-V/673

Nr.Unico **23/93886** Ricevimento del **11/07/2023**
Presso la sede: Sezione territoriale di Padova
Consegna RdP: IZIWEB

IZSVe è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente rapporto di prova ad eccezione di quelle trascritte dal verbale di campionamento, di responsabilità del cliente e riportate nei box contrassegnati da:
- Richiedente, verbalizzante, proprietario, origine, luogo prelievo
- Materiale/materiale esaminato
- Campione (se presente nel rapporto di prova)

Spett.le
SOC. AGRICOLA L'AVANNOTTO S.S.
VIA DONATI, 1
46100 MANTOVA (MN)

RICHIEDENTE - PROPRIETARIO
SOC. AGRICOLA L'AVANNOTTO S.S.
VIA DONATI, 1
46100 MANTOVA (MN)

VERBALIZZANTE
TAMBURINI LUISA C/O ATS VAL PADANA

ORIGINE - LUOGO PRELIEVO 033MN166
SOC. AGRICOLA L'AVANNOTTO
STRADA POZZOLO 7/A
46045 MARMIROLO (MN)

MATERIALE: ACQUA ((SPECIE ANIMALE NON ATTRIBUIBILE))
ATTIVITA' A PAGAMENTO / ANALISI A PAGAMENTO

ANALISI (Metodo)	Campione	Risultato
RILEVAZIONE DEL DNA DI ACIPENSERID IRIDOVIRUS (REAL TIME PCR QUALITATIVA / PDP ITT 117 2020 Rev. 0)	1 - VASCA SOGGETTI GRANDI	NEGATIVO
	2 - VASCA SOGGETTI PICCOLI	NEGATIVO
	3 - SCARICO COMUNE	NEGATIVO

MATERIALE: BRANCHIE (STORIONE)
ATTIVITA' A PAGAMENTO / ANALISI A PAGAMENTO

ANALISI (Metodo)	Campione	Risultato
RILEVAZIONE DEL DNA DI ACIPENSERID IRIDOVIRUS (REAL TIME PCR QUALITATIVA / PDP ITT 117 2020 Rev. 0)	4 - POOL BIOPSIE (5 SOGGETTI)	NEGATIVO
	5 - POOL BIOPSIE (5 SOGGETTI)	NEGATIVO

Data di accettazione 11/07/2023
Data inizio analisi 20/07/2023 - Data fine analisi 20/07/2023

IL DIRIGENTE

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, indicate nel campo note. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Data emissione del rapporto di prova: 21/07/2023. Dirigente firmatario: **Anna Toffan**
Num. Certificato: TFFNNA78E62G224C emesso dalla CA: INFOCERT SPA
Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.
Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

Fine rapporto - Comunicazione definitiva

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
CSI - Centro Specialistico Ittiopatologia
Direttore Dr. Giuseppe Arcangeli
- Unità Operativa Ittiopatologia
Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084459-241 Fax Email tpretto@izsvenezie.it / amanfrin@izsvenezie.it

0004702075

RAPPORTO DI PROVA
n. 23AT3-ITT/539

MATERIALE: MILZA (STORIONE)
ANALISI DERIVATA / CAMPIONE CONOSCITIVO

ANALISI (Metodo)	Campione	Risultato
ESAME BATTERIOLOGICO SPECIE ITTICHE (ESAME COLTURALE / PDP ITT 050 2017 Rev. 1)	14	EFFETTUATO Limitato polimicrobismo aspecifico. Non si evidenziano colonie riferibili a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophila.
	15	EFFETTUATO Limitato polimicrobismo aspecifico. Non si evidenziano colonie riferibili a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophila.
	16	EFFETTUATO Limitato polimicrobismo aspecifico. Non si evidenziano colonie riferibili a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophila.
	17	EFFETTUATO Limitato polimicrobismo aspecifico. Non si evidenziano colonie riferibili a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophila.

MATERIALE: S.N.C. (STORIONE)
ANALISI DERIVATA / CAMPIONE CONOSCITIVO

ANALISI (Metodo)	Campione	Risultato
ESAME BATTERIOLOGICO SPECIE ITTICHE (ESAME COLTURALE / PDP ITT 050 2017 Rev. 1)	19	EFFETTUATO Limitato polimicrobismo aspecifico. Non si evidenziano colonie riferibili a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophila.
	20	EFFETTUATO Limitato polimicrobismo aspecifico. Non si evidenziano colonie riferibili a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophila.
	Altri campioni (2)	NEGATIVO

MATERIALE: LIQUIDO ASCITICO (STORIONE)
ANALISI DERIVATA / CAMPIONE CONOSCITIVO

ANALISI (Metodo)	Campione	Risultato
ESAME BATTERIOLOGICO SPECIE ITTICHE (ESAME COLTURALE / PDP ITT 050 2017 Rev. 1)	22	EFFETTUATO Limitato polimicrobismo aspecifico. Non si evidenziano colonie riferibili a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophila.

Storioni cobice (Acipenser naccarii) provenienti da allevamento 026MN266 "Naviglio" con modello IV n° 169 del 30/05/2022 (quantità 10.000).

Data di accettazione 11/07/2023
Data inizio analisi 11/07/2023 - Data fine analisi 14/07/2023

IL DIRIGENTE

107,76/134,7

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, indicate nel campo note. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Data emissione del rapporto di prova: 17/07/2023. Dirigente firmatario: Tobia Pretto
Num. Certificato: PRTTBO85M02B563L emesso dalla CA: INFOCERT SPA
Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.
Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

Fine rapporto - Comunicazione definitiva